

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Capitolo I

Principi e campo dell'economia sociale e solidale

Articolo 1

I. – L'economia sociale e solidale è un modo di fare impresa e sviluppo economico adatto a tutti gli ambiti dell'attività umana al quale aderiscono persona morali di diritto privato che rispondono all'insieme delle seguenti condizioni :

1° Una finalità altra rispetto alla sola distribuzione di utili ;

2° Una *governance* democratica, definita e organizzata secondo statuto, che preveda l'informazione e la partecipazione dei soci, dei dipendenti e parti in causa alle realizzazioni dell'impresa, in misura non solo legata al loro apporto in capitale o all'ammontare della loro contribuzione finanziaria ;

3° Una gestione conforme ai seguenti principi:

a) I benefici sono maggioritariamente consacrati all'obiettivo del mantenimento o dello sviluppo dell'attività dell'impresa ;

b) Le riserve obbligatorie costituite non sono divisibili e non possono essere distribuite. Gli statuti possono autorizzare l'assemblea generale a incorporare nel capitale somme prelevate sulle riserve costituite e ad aumentare di conseguenza il valore delle parti sociali o a procedere alla distribuzione di parti gratuite. [...] In caso di liquidazione o, se necessario, in caso di dissoluzione, tutto l'avanzo di cassa è devolto o a un'altra impresa dell'economia sociale e solidale ai sensi del presente articolo o secondo le condizioni previste dai dispositivi legislativi e regolamentari speciali [...]

II. – L'economia sociale e solidale si compone delle attività di produzione, di trasformazione, di distribuzione, di scambio e di consumo di beni o servizi messe in opera:

1° Da persone morali di diritto privato costituite in forma di cooperative, di mutue o di unioni dipendenti dal codice della mutua o di società di assicurazione mutualistiche dipendenti dal codice delle assicurazioni, di fondazioni o di associazioni [...]

2° Da società commerciali che, nei termini dei loro statuti, rispondono alle seguenti condizioni:

a) Rispettano le condizioni fissate dal primo comma del presente articolo ;

b) Ricercano un'utilità sociale ai sensi dell'art. 2 della presente legge ;

c) Applicano i seguenti principi di gestione:

– il prelievo di una frazione definita tramite decreto del ministero in carica dell'economia sociale e solidale e pari almeno al 20 % degli utili d'esercizio, da adibire alla costituzione di una riserva statutaria obbligatoria, detta "fondo di sviluppo" fino a che il montante totale delle diverse riserve non raggiunge una frazione, definita tramite decreto del ministero in carica dell'economia sociale e

solidale, del capitale sociale. Agli utili sono sottratte, se necessario, le perdite precedenti (*pertes antérieures* nel testo);

– il prelievo di una frazione definita tramite decreto del ministro in carica dell'economia sociale e solidale e pari almeno al 50% degli utili di esercizio, come riserva di utili e riserva obbligatoria (rispettivamente *report bénéficiaire* e *réserves obligatoires* nel testo). le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. Gli utili sono diminuiti, se necessario, le perdite precedenti ;

– l'interdizione per la società di ammortare il capitale e di procedere a una riduzione del capitale non motivata da perdite, salvo nel caso in cui questa operazione non assicuri la continuità della sua attività, nelle condizioni previste dal decreto. Il riscatto di proprie azioni o parti sociali è sottoposto al rispetto delle esigenze applicabili alle società commerciali [...].

III. – Possono divulgare pubblicamente la loro qualità di impresa dell'economia sociale e solidale e beneficiare dei diritti connessi le persone morali di diritto privato che rispondono alle condizioni menzionate nel presente articolo [...]

[...]

Articolo 2

Sono ritenute perseguire un'utilità sociale ai sensi della presente legge le imprese il cui oggetto sociale soddisfi almeno una delle tre condizioni seguenti:

1° Hanno come obiettivo di apportare, attraverso la loro attività, un sostegno a delle persone in situazione di fragilità a causa della loro condizione economica o sociale o per effetto della loro situazione personale e in particolare del loro stato di salute o dei loro bisogni in materia di accompagnamento sociale o medico-sociale. Queste persone possono essere dei dipendenti, degli utenti, dei clienti, dei membri o dei beneficiari di questa impresa ;

2° Hanno per obiettivo di contribuire alla lotta contro le esclusioni e le disuguaglianze sanitarie, sociali, economiche e culturali, all'educazione alla cittadinanza, in particolare attraverso l'educazione popolare, alla preservazione e allo sviluppo dei legami sociali o al mantenimento e al rafforzamento della coesione territoriale ;

3° Concorrono allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali, ambientali e partecipative, alla transizione energetica o alla solidarietà internazionale, fatto salvo che la loro attività sia legata ad uno degli obiettivi menzionati ai punti 1° e 2°.

Articolo 3

I. – Il consiglio superiore dell'economia sociale e solidale adotta, su proposta dei suoi membri, una guida che definisce le condizioni di miglioramento continuo delle buone pratiche delle imprese dell'economia sociale e solidale definite dall'art. 1 della presente legge.

Queste condizioni tengono conto delle specificità di ognuna delle differenti forme giuridiche d'impresa dell'economia sociale e solidale e degli obblighi legali, regolamentari e convenzionali esistenti che già rispondono, totalmente o parzialmente, alle informazioni richieste.

Il consiglio determina le condizioni secondo le quali queste informazioni sono portate a conoscenza dei dipendenti.

Queste buone pratiche riguardano in particolare:

- 1° Le modalità effettive di *governance* democratica;
- 2° La concertazione nell'elaborazione della strategia dell'impresa;
- 3° La territorializzazione dell'attività economica e dell'impiego;
- 4° La politica salariale e l'esemplarità sociale, la formazione professionale, la concertazione sindacale annuale obbligatoria (*négociations annuelles obligatoires* nel testo), la salute e la sicurezza sul lavoro e la qualità dell'impiego;
- 5° Il legame con gli utenti e la risposta ai bisogni non coperti delle popolazioni;
- 6° La situazione dell'impresa in fatto di diversità, di lotta contro le discriminazioni e di uguaglianza effettiva tra uomini e donne in materia di uguaglianza professionale e di presenza nelle istanze di dirigenza elettive.

II. – In occasione della loro assemblea generale annuale, le imprese dell'economia sociale e solidale presentano delle informazioni sull'applicazione delle pratiche definite dalla guida e, se necessario, organizzano un dibattito sulle realizzazioni e gli obiettivi di progresso relativi alle pratiche riportate al comma I.

[...]

Articolo 9

I. – I poli territoriali di cooperazione economica (PTCE) sono costituiti da raggruppamenti sullo stesso territorio di imprese dell'economia sociale e solidale, ai sensi dell'articolo 1° della presente legge, che si associano a imprese, in relazione con le amministrazioni locali e i loro raggruppamenti, a centri di ricerca, a strutture di insegnamento superiore e di ricerca, a organismi di formazione o a qualunque altro tipo di persona fisica o morale per mettere in opera una strategia comune e continua di mutualizzazione, di cooperazione o di partenariato al servizio di progetti economici e sociali innovanti, socialmente o tecnologicamente, e portatori di sviluppo locale sostenibile.

[...]

Articolo 15

I. – È considerato di innovazione sociale il progetto di una o più imprese che consista nell'offrire prodotti o servizi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- 1° Rispondere a bisogni sociali non o mal soddisfatti, tanto nelle condizioni attuali di mercato che nel quadro delle politiche pubbliche;
- 2° Rispondere a bisogni sociali attraverso una forma innovativa di impresa, attraverso un processo innovativo di produzione di beni o servizi o ancora attraverso un modo innovativo di organizzazione del lavoro. Le procedure di consultazione e di elaborazione dei progetti socialmente innovativi ai quali sono associati i beneficiari interessati da questo tipo di progetti oltre che le modalità di finanziamento di tali progetti ricadono ugualmente nel campo dell'innovazione sociale

II. – Per beneficiare dei finanziamenti pubblici a titolo di innovazione sociale, il carattere innovativo dell'attività deve, inoltre, generare per l'impresa delle difficoltà a garantirne il finanziamento integrale alle condizioni normali di mercato. Questa condizione non si applica ai finanziamenti concessi a titolo di innovazione sociale dalle amministrazioni locali.

[...]

Articolo 16

Il capitolo I del titolo I del libro III del codice monetario e finanziario è completato da una sezione 4 così redatta:

« *Sezione 4*

« ***I titoli di monete locali complementari***

« *Art. L. 311-5.* – I titoli di monete locali e complementari possono essere emessi e gestiti da una delle persone menzionate all'articolo 1° della legge relativa all'economia sociale e solidale che abbia tale attività come unico oggetto sociale.

« *Art. L. 311-6.* – Gli emettitori e gestori di titoli di monete locali e complementari sono sottoposti al titolo I del libro V quando l'emissione o la gestione di questi titoli rientra fra i servizi bancari di pagamento menzionati all'articolo L. 311-1, o al titolo II dello stesso libro quando rientrano fra i servizi di pagamento ai sensi del II comma dell'articolo L. 314-1 o di moneta elettronica ai sensi dell'articolo L. 315-1. »

[...]

TITOLO II

DISPOSIZIONI FACILITANTI LA TRASMISSIONE DI IMPRESA AI DIPENDENTI

[...]

Articolo 19

Il capitolo 1° del titolo IV del libro 1° del codice di commercio è completato dalle sezioni 3 e 4 così redatte:

«Sezione 3

concernente l'introduzione di un lasso temporale che consenta ai dipendenti di presentare un'offerta in caso di cessione di attività (fonds de commerce, nel testo) in imprese di meno di cinquanta dipendenti

Art. L. 141-23. – Nelle imprese non soggette all'obbligo di istituire un comitato di impresa in applicazione dell'articolo L. 2322-1 del Codice del lavoro, quando il proprietario di un'attività vuole cederla, i dipendenti ne sono informati al più tardi due mesi prima della cessione, al fine di permettere a uno o più dipendenti dell'impresa di presentare un'offerta per l'acquisto del fondo.

[...]

La cessione può avvenire prima del termine dei due mesi qualora ciascun dipendente abbia espresso al proprietario del fondo la propria decisione di non presentare alcuna offerta.

[...]

Art. L. 141-24 – A loro richiesta, i dipendenti possono essere assistiti da un rappresentante della camera regionale di commercio e dell'industria, della camera regionale dell'agricoltura, [...] e da chiunque venga da loro designato, nel rispetto delle condizioni definite per decreto.

Art. L. 141-25 – I dipendenti possono essere informati attraverso qualsiasi canale, precisato per via regolamentare, atto a rendere certa la data di ricezione dell'informazione da parte dei dipendenti stessi.

I dipendenti sono tenuti a un obbligo di discrezione [...] fatta eccezione per le persone il cui intervento è necessario per permettere loro di presentare un'offerta di acquisto.

Art. L. 141-27 – La presente sezione non si applica:

1° In caso di successione, di liquidazione del legame matrimoniale o di cessione del fondo a un congiunto... ;

2° Alle imprese oggetto di una procedura di conciliazione, di moratoria (*sauvegarde* nel testo), di concordato preventivo (*redressement* nel testo) o di liquidazione giudiziaria regolata dal libro VI.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DELLE COOPERATIVE

Capitolo I
Disposizioni comuni alle cooperative

Sezione 1
Sviluppo del modello cooperativo

Articolo 23

Possono essere istituiti dei fondi di sviluppo cooperativo finanziati dalle cooperative. Essi hanno come missione sostenere la creazione di società cooperative e di finanziare dei programmi di sviluppo e delle iniziative di formazione.

[...]

Sezione 2
La revisione cooperativa

Articolo 25

I. – La legge n.° 47-1775 del 10 settembre 1947 sulla cooperazione è così modificata:

[...]

3° Dopo l'art. 25, sono inseriti gli articoli 25-1 a 25-5 così redatti:

25-1. – Le società cooperative e i loro consorzi la cui attività superi una certa soglia, valutata a partire dai valori fissati per decreto dal Consiglio di Stato, si sottopongono ogni cinque anni a un controllo, detto "revisione cooperativa", finalizzato a verificare che la loro organizzazione e il loro funzionamento rispettino i principi e le regole della cooperazione e l'interesse degli aderenti, oltre alle regole cooperative specifiche che sono loro applicabili, e finalizzato, se necessario, a proporre delle misure di correzione.

Le soglie sono fissate considerando il totale del bilancio di queste società, dell'ammontare del loro giro d'affari o del numero medio dei loro dipendenti o associati. [...]

Gli statuti possono prevedere un lasso di tempo inferiore ai cinque anni previsti al primo capoverso del presente articolo. [...]

In oltre, la revisione cooperativa è d'obbligo quando è richiesta da:

- 1° Almeno un decimo degli associati;
- 2° Un terzo degli amministratori o, secondo i casi, dei membri del consiglio di sorveglianza;
- 3° L'autorità abilitata a rilasciare l'autorizzazione se necessaria;
- 4° Il ministro in carica dell'economia sociale e solidale o ogni ministro competente per la cooperativa in questione.

[...]

Sezione 7

Le cooperative d'attività e d'impiego (CAE)

Articolo 47

[...]

Le cooperative d'attività e d'impiego hanno per oggetto principale il sostegno alla creazione e allo sviluppo di attività economiche da parte di imprenditori persone fisiche.

Queste cooperative mettono in atto un accompagnamento individuale delle persone fisiche ed erogano servizi mutualizzati.

Lo statuto della cooperativa precisa i mezzi messi in comune a questo scopo e le modalità di remunerazione delle persone citate al primo capoverso di questo articolo, alle condizioni previste per decreto in Consiglio di Stato.

[...]

Articolo 48

I. Il libro III della settima parte del Codice del lavoro è così modificato:

1° [è introdotta la definizione di] «imprenditori dipendenti associati di una cooperativa d'attività e d'impiego»;

2° È aggiunto un titolo III così redatto:

IMPRENDITORI DIPENDENTI ASSOCIATI DI UNA CAE

Capitolo 1°

Disposizioni generali

[...]

Sezione 2

Principi

È imprenditore dipendente di una CAE ogni persona fisica che

1° Crea e sviluppa un'attività economica beneficiando di un accompagnamento individuale e di servizi mutualizzati erogati dalla cooperativa in vista di diventarne socio;

2° Sottoscrive un contratto con la cooperativa che comporta

- a) Gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi di attività minima dell'imprenditore dipendente;
- b) Gli strumenti messi in opera dalla cooperativa per sostenere e controllare la sua attività economica;
- c) Le modalità di calcolo del contributo dell'imprenditore dipendente al finanziamento dei servizi mutualizzati erogati dalla cooperativa [...];
- d) L'ammontare della parte fissa e le modalità di calcolo della parte variabile della remunerazione dell'imprenditore dipendente, in applicazione dell'art. L. 7332-3;
- e) ...
- f) Le condizioni alle quali sono garantiti all'imprenditore dipendente i suoi diritti sulla clientela che ha portato, creato o sviluppato, così come i suoi diritti di proprietà intellettuale.

Art. L. 7331-3. Entro tre anni al massimo a partire dalla firma del contratto l'imprenditore dipendente diventa socio della CAE. [...]

Capitolo 2°

Attuazione

Art. L. 7332-1. Il contratto menzionato ... può prevedere un periodo di prova la cui durata non può superare gli otto mesi.

[...]

Gli imprenditori dipendenti associati godono dei vantaggi legali accordati ai dipendenti, in particolare in materia di ferie pagate.

La remunerazione di un imprenditore dipendente associato di una CAE comprende una parte fissa e una variabile calcolata in funzione del giro d'affari della sua attività [...].